

# Associazione Nazionale Criminologi ed Analisti Forensi

**Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Criminologi e Analisti Forensi, in data 11 gennaio 2021**

**Vista** la Legge 4 del 14 gennaio 2013 recante “*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*” pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 26 gennaio 2013 in particolare gli articoli: articolo 2 “*Associazioni professionali*”; articolo 4 “*Pubblicità delle associazioni professionali*”; articolo 5 “*Contenuti degli elementi informativi*”; articolo 6 “*Autoregolamentazione volontaria*”; articolo 7 “*Sistema di attestazione*”; articolo 8 “*Validità dell’attestazione*”.

**Vista** la Legge 354 del 26 luglio 1975 recante “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*” in particolare l’articolo 80.

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*” in particolare l’articolo 132.

**Vista** la norma UNI 11783:2020.

**Visto** lo statuto dell’Associazione Nazionale Criminologi e Analisti Forensi.

## **DELIBERA IL PRESENTE REGOLAMENTO GENERALE**

Roma, lì 11 gennaio 2021

Approvato all’unanimità

**Il Presidente**



**Il Segretario**



# REGOLAMENTO GENERALE



## INDICE

- Articolo 1 *“Premessa”*
- Articolo 2 *“Definizioni”*

### TITOLO I SEDI DISTACCATE, REGIONALE E PROVINCIALI

- Articolo 3 *“Sedi distaccate, regionali e provinciali”*
- Articolo 4 *“Sedi distaccate”*
- Articolo 5 *“Sedi regionale e provinciali”*
- Articolo 6 *“Coordinamento con le sedi”*
- Articolo 7 *“Limitazioni”*

### TITOLO II SEGNI DISTINTIVI Ai sensi dell'articolo 15 del Codice Etico e Disciplinare

- Articolo 8 *“Attestazione”*
- Articolo 9 *“Tessera”*
- Articolo 10 *“Placca”*
- Articolo 11 *“Attestati - Gadget”*

### TITOLO III PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Ai sensi dell'art. 27 ter del D.Lgs 206/2005

- Articolo 12 *“Competenza”*
- Articolo 13 *“Le fasi del procedimento”*
- Articolo 14 *“Sanzioni e appello”*

### TITOLO IV FORMAZIONE CONTINUA

- Articolo 15 *“Obbligo di formazione continua”*
- Articolo 16 *“Finalità”*
- Articolo 17 *“Attività formative”*
- Articolo 18 *“Parametri e numero massimo di crediti”*
- Articolo 19 *“Esoneri e sospensioni”*

### TITOLO V PROCEDURA ISCRIZIONE E REQUISITI ELEGIBILITA'

- Articolo 20 *“Iscrizione”*
- Articolo 21 *“Requisiti iscrizione”*

- Articolo 22** *“Rigetto domanda”*  
**Articolo 23** *“Titoli qualificanti – titolo di esperto”*  
**Articolo 24** *“Titoli qualificanti – titolo di professionista”*  
**Articolo 25** *“Rinnovo iscrizione”*  
**Articolo 26** *“Requisiti eleggibilità delle cariche”*  
**Articolo 27** *“Requisiti eleggibilità del Presidente”*

**TITOLO VI**  
**ISTITUZIONE DEL REGISTRO**

- Articolo 28** *“Istituzione del registro pubblico”*  
**Articolo 29** *“Iscrizione al registro”*  
**Articolo 30** *“Contenuto dell’attestazione”*  
**Articolo 31** *“Durata dell’attestazione”*

### **Articolo 1 “Premessa”**

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto ed entra in vigore contemporaneamente al predetto ed all’Atto Costitutivo.

### **Articolo 2 “Definizioni”**

Nel presente Regolamento vengono utilizzate le seguenti definizioni:

- Analisti Forensi = tale dicitura designa i Criminalisti;
- Assemblea = assemblea dei soci;
- Associazione = Associazione Nazionale Criminologi ed Analisti Forensi;
- categoria = le categorie sono due, Criminologi e Analisti Forensi o criminalisti;
- C.F. = Crediti Formativi;
- Presidente = Presidente dell’Associazione;
- Professionista = quando non riferito al titolo qualificante è il socio iscritto all’Associazione sia esso Criminologo che Analista Forense;
- sede Nazionale = la sede legale dell’Associazione sita in Roma alla Via Giovanni Antonio Plana 13;
- specializzazione = per i Criminologi sono il teorico, investigativo e clinico; per gli Analisti Forensi quelli indicati dall’articolo 9 comma 4 lettera B dello Statuto e dall’articolo 20 comma 6 del presente Regolamento Generale;
- titoli qualificanti = attestano il maggiore o minore grado di esperienza professionale.

## **TITOLO I SEDI DISTACCATE, REGIONALE E PROVINCIALI**

### **Articolo 3 “Sedi distaccate, regionale e provinciali”**

1. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, sono istituite e mantenute attive Sedi distaccate, Sedi regionale e Sedi provinciali, a seconda delle esigenze e delle peculiarità di ogni singola situazione.
2. Tutte le sedi, compresa quella Nazionale, devono essere ben identificate e visibili mediante l’apposizione del nominativo sul citofono, cassetta postale e possibilmente di targa che verrà fornita dalla Sede Nazionale.

#### **Articolo 4 “Sedi distaccate”**

1. Le Sedi distaccate possono essere costituite su tutto il territorio nazionale a livello comunale e rappresentano la base strutturale e fondamentale dell'Associazione.
2. La costituzione delle singole Sedi distaccate è valutata, ed eventualmente deliberata, dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un socio che ne richiede l'attivazione. Con la sua costituzione viene nominato anche un referente/responsabile.
3. Le Sedi distaccate in virtù dell'area geografica possono essere autorizzate anche nell'ambito di uno stesso territorio comunale o intercomunale.
4. Per costituire una Sede distaccata è necessaria l'iscrizione all'Associazione di almeno 1 socio in regola con la quota associativa e gli altri oneri.
5. Sono da considerarsi Sedi distaccate quelle Sedi di diretta emanazione dell'Associazione ed operano con propria autonomia gestionale nell'ambito del territorio di appartenenza. Esse hanno lo scopo di perseguire le finalità associative nell'ambito del territorio di appartenenza. non godono di autonomia finanziaria e fiscale e tutte le attività da loro organizzate saranno approvate, coadiuvate e coordinate dalla Sede Nazionale.
6. Le Sedi distaccate, costituite ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, in virtù della legge n.4 del 14 gennaio 2013, sono da considerarsi centri di formazione accreditati per l'erogazione della formazione per i propri associati, la cui attività richiede la validazione dei programmi formativi dei corsi utilizzando le direttive fornite dalla Sede Nazionale.

#### **Articolo 5 “Sedi regionali e provinciali”**

1. Sono da considerarsi Sedi regionali e provinciali quelle Sedi di diretta emanazione dell'Associazione ed operano con propria autonomia gestionale nell'ambito del territorio di appartenenza. Esse hanno lo scopo di perseguire le finalità associative nell'ambito del territorio di appartenenza. Non godono di autonomia finanziaria e fiscale e tutte le attività da loro organizzate saranno approvate, coadiuvate e coordinate dalla Sede Nazionale.
2. Le Sedi regionali e le Sedi provinciali possono essere costituite rispettivamente una per ogni regione ed una per ogni provincia.
3. Possono essere costituite con la presenza di almeno 10 soci e come per le sedi distaccate, queste non godono di autonomia finanziaria e fiscale ma solo di autonomia gestionale.
4. La domanda per l'istituzione delle Sedi Regionale e Provinciali deve essere

- sottoscritta da almeno 10 soci e deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo.
5. La delibera di approvazione delle Sedi Regionale e Provinciali per la sua validità deve essere sottoscritta dal Presidente.
  6. Le sedi Regionali e Provinciali devono avere un referente/responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo, che seguirà le indicazioni fornite dallo stesso Consiglio Direttivo e controllerà che vengano rispettati tutti i principi, norme e regolamenti dell'Associazione.
  7. Le Sedi provinciali e regionali, costituite ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, in virtù della legge n.4 del 14 gennaio 2013, sono da considerarsi centri di formazione accreditati per l'erogazione della formazione per i propri associati, la cui attività richiede la validazione dei programmi formativi dei corsi utilizzando le direttive fornite dalla Sede Nazionale.

#### **Articolo 6** *“Coordinamento con le sedi”*

1. La Sede Nazionale detta le linee guida da seguire con piani annuali o pluriennali a cui le Sedi devono conformarsi. Il Consiglio Direttivo resta per tutte le questioni inerenti le Sedi l'unico punto di riferimento per qualsivoglia questione gestionale, di promozione ecc.
2. In caso di errata gestione delle Sedi o in presenza di comprovate gravi violazioni delle norme statutarie, lesive dell'immagine e del decoro dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di commissariare una sede e di nominare un referente/responsabile ad hoc. Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sopprimere la sede.
3. Il referente/responsabile della Sede regionale è incompatibile con l'incarico di referente/responsabile Provinciale o referente/responsabile della sede distaccata.
4. Le Sedi regionali e provinciali, al fine di garantire la massima trasparenza circa le movimentazioni di denaro, sia in entrata che in uscita, sono comunque obbligate alla tenuta delle scritture contabili interne da sottoporre al Tesoriere per l'approvazione alla fine di ogni anno fiscale ed entro il 15 gennaio di ogni anno.
5. Tutti i pagamenti delle quote associative annuali, versate dai professionisti iscritti alla Sede, nonché ogni altra entrata derivante dalle iniziative organizzate nei diversi settori, direttamente e/o in partnership con altri Soggetti pubblici e privati (progetti, studi, ricerche, seminari, convegni, edizioni, pubblicazioni, corsi di formazione, bandi di concorso, ecc.), saranno incassati direttamente dalla Sede Nazionale.

6. Almeno una volta l'anno verrà effettuata una riunione tra il Consiglio Direttivo o il Presidente e:
  - o tutti i referenti/responsabili delle sedi distaccate;
  - o tutti i referenti/responsabili delle Sedi regionali;
  - o tutti i referenti/responsabili delle Sedi provinciali.
7. Secondo necessità il Consiglio Direttivo può nominare un socio al quale assegnare la funzione ed il ruolo di coordinatore nazionale delle Sedi.

#### **Articolo 7 “Limitazioni”**

Restano precluse alle Sedi distaccate, regionali e provinciali, tutte quelle attività non previste dal piano annuale o pluriennale o comunque esorbitanti la specifica competenza.

## **TITOLO II SEGNI DISTINTIVI**

### **Ai sensi dell'articolo 15 del Codice Etico e Disciplinare**

#### **Articolo 8 “Attestazione”**

L'attestazione prevista dall'art. 27 del presente Regolamento Generale autorizza i destinatari/soci ad utilizzare il riferimento dell'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi anche ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge 4/2013. L'attestazione e la tessera sono gli unici veri segni distintivi che qualificano il socio quale associato con le caratteristiche professionali ivi indicate.

#### **Articolo 9 “Tessera”**

1. La tessera rilasciata dall'Associazione contiene:
  - a. fototessera;
  - b. nome e cognome del socio;
  - c. data di nascita;
  - d. numero di iscrizione;
  - e. categoria di appartenenza e specializzazione/i;
  - f. domicilio (inteso come studio o luogo comunque di recapito).
2. La tessera di cui tutti gli iscritti all'Associazione sono dotati, deve essere esibita in tutti i contesti in cui operano professionalmente.
3. La tessera non equivale ad un documento di riconoscimento ed è valida solo se

accompagnata ad un documento di riconoscimento valido sul territorio nazionale.

4. La tessera ha validità 6 anni. In caso di espulsione, recesso o perdita dei requisiti, la tessera deve essere restituita all'Associazione.
5. In caso di furto o smarrimento è possibile ottenere un duplicato previo invio all'Associazione della presentazione formale di denuncia di furto o smarrimento presso le autorità competenti. La prima duplicazione è gratuita, dalla seconda duplicazione (nell'arco dei 6 anni di validità della tessera) verrà applicato un contributo pari ad € 10,00.
6. Il socio che non è in regola con il pagamento della quota annuale non può utilizzare la tessera fino a regolarizzazione della propria posizione.

#### **Articolo 10 "Placca"**

1. I soci iscritti all'Associazione hanno il diritto (ma non l'obbligo) di portare con sé la placca dell'Associazione sia essa inserita nel portafoglio che nella cintura o al collo.
2. La placca anche se non costituisce un segno distintivo formale dell'Associazione può essere portata/utilizzata solo ed esclusivamente dal socio in regola con la quota annuale di iscrizione.
3. La placca contiene solo il logo dell'associazione.

#### **Articolo 11 "Attestati - Gadget"**

1. Il socio insignito di attestati di onorificenza o di attestati qualificanti ai sensi della Legge 4/2013 ha la facoltà di renderli visibili e pubblici.
2. I gadget che possono essere acquistati presso lo store dell'Associazione e possono essere utilizzati da chiunque senza limiti temporali sono (a titolo esemplificativo):
  - a. penne;
  - b. spille;
  - c. berretti;
  - d. fermacarte;
  - e. tappetini mouse;
  - f. gagliardetti in stoffa o legno.

**TITOLO III**  
**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**  
**Ai sensi dell'art. 27 ter del D.Lgs 206/2005**

**Articolo 12** *“Competenza”*

La competenza per le questioni disciplinari spetta alla Commissione di Deontologia o, se non costituito, al Comitato Tecnico.

**Articolo 13** *“Le fasi del procedimento”*

Il procedimento deve concludersi in massimo 3 mesi, prorogabili per questioni particolarmente complessi di altri 3. Le fasi del procedimento sono 4:

1. **apertura della procedura:** la procedura ha inizio con la segnalazione da parte del Segretario Generale del comportamento contrario alle norme, regolamenti, statuto o principi fondanti l'Associazione da parte di un socio;
2. **fase preliminare:** in cui viene svolta l'istruttoria e vengono acquisite le notizie rilevanti per decidere la questione;
3. **fase di formalizzazione:** qualora sussistano i presupposti per procedere, il socio accusato viene informato della pendenza ed ha la facoltà di produrre memorie e documenti a sua discolpa;
4. **fase conclusiva:** in questa fase che può essere sia interna che con confronto tra le parti, l'organo preposto, oppure in assenza il Comitato Tecnico, provvederà a redigere e ad inviare una relazione al Consiglio Direttivo con il proprio verdetto. Il Consiglio Direttivo assumerà le decisioni relative alle sanzioni come previsto dall'art. 16 del Codice Etico e Deontologico.

**Articolo 14** *“Sanzioni e appello”*

1. Le sanzioni previste dall'art. 16 del Codice Etico e Deontologico possono essere appellate solo qualora vi siano fatti o documenti nuovi che non erano stati prodotti con le tempistiche indicate nell'articolo precedente in quanto sopravvenute.

**TITOLO IV**  
**FORMAZIONE CONTINUA**

**Articolo 15** *“Obbligo di formazione continua”*

1. Il Socio ha l'obbligo di ottenere nell'arco di due anni 24 Crediti Formativi

- (C.F.) frequentando corsi di aggiornamento professionale svolti sia dall'Associazione che da enti accreditati a tale scopo dall'Associazione stessa.
2. Allo scadere del biennio, i soci che non saranno in regola con tale obbligo verranno sospesi fino all'ottenimento dei C.F. necessari.
  3. Situazioni personali che rendono impossibile l'ottenimento dei 24 C.F. previsti o l'esonero per il biennio possono essere deliberate solo dal Comitato Tecnico, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 16** “*Finalità*”

I Soci devono provvedere al costante aggiornamento professionale tramite la partecipazione ad attività formative, al fine di mantenere elevate conoscenze e competenze in relazione all'evoluzione normativa, scientifica, tecnologica, sociale ed economica dei campi della Criminologia e dell'Analisi Forense.

#### **Articolo 17** “*Attività formative*”

1. Sono considerate utili ai fini della formazione continua le attività formative consistenti in specializzazioni, seminari, congressi, corsi di perfezionamento, frequentati in modalità a distanza oppure in presenza presso università italiane o estere (purché riconosciute dal nostro ordinamento) inerenti le professioni dei Criminologi e degli Analisti Forensi.
2. Sono altresì considerate utili le attività formative svolte presso l'Associazione stessa o presso enti accreditati.
3. È possibile riconoscere i C.F. anche successivamente alla partecipazione all'evento formativo, qualora soddisfatti i requisiti, inviando la documentazione che verrà richiesta dal Comitato Tecnico al singolo socio. In caso positivo a seconda delle materie e del monte ore verranno concessi i C.F. relativi.
4. Sono validi per l'ottenimento dei C.F. anche le attività di docenza, coordinatore e moderatore prestata presso gli eventi di cui sopra.
5. Il socio è tenuto ad inviare al Comitato Tecnico tutti gli attestati di partecipazione, conferenti i C.F. entro 60 giorni dalla data di conseguimento dei C.F. tranne ovviamente che per i corsi organizzati direttamente dall'Associazione.

#### **Articolo 18** “*Parametri e numero massimo di crediti*”

1. Il parametro di riferimento per la formazione continua è il C.F. o Credito formativo. 1 (uno) C.F. corrisponde ad 1 ora di attività formativa.
2. È possibile nel biennio di riferimento accumulare un numero maggiore di

- crediti da potersi conteggiare nel biennio successivo per un massimo di 5 C.F..
3. Il conteggio dei C.F. per ogni socio è tenuto dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 19 “Esoneri e sospensioni”**

1. Sono esonerati dall’obbligo di formazione continua i soci dopo il compimento del settantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie criminalistiche.
2. L’esonero è comunque soggetto alla delibera del Comitato Tecnico.
3. Su domanda dell’interessato, sono altresì sospesi dall’obbligo formativo i soci che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
  - a) provvedimento di sospensione dall’Associazione;
  - b) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  - c) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
  - d) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
  - e) cause di forza maggiore.
3. Il socio deve documentare la causa e la durata dell’impedimento.
4. La sospensione ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei C.F. da acquisire nel corso del biennio in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento. Si calcola 1 C.F./mese di sospensione dall’obbligo.
5. La sospensione è comunque soggetta alla delibera del Comitato Tecnico.

## **TITOLO V PROCEDURA ISCRIZIONE**

#### **Articolo 20 “Iscrizione”**

1. Ai fini dell’iscrizione il candidato socio dovrà inviare via mail la domanda di iscrizione debitamente compilata corredata da tutta la documentazione necessaria ed indicata nella domanda.
2. La domanda verrà valutata dal Consiglio Direttivo e verrà data risposta, positiva o negativa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. Qualora fosse necessario chiedere ulteriore documentazione, il termine

decorrerà dalla data dell'inoltro di quanto richiesto.

4. Qualora il candidato ne abbia i requisiti riceverà una comunicazione contenente la categoria, la specializzazione ed il titolo qualificante che gli verrà attribuita. Contestualmente verranno indicati gli estremi per il pagamento. Ricevuto il pagamento dal Candidato, il Presidente, oppure il Segretario Generale su specifica delega del Presidente, provvederà all'iscrizione all'interno dell'elenco dei Criminologi o degli Analisti Forensi ed alla comunicazione formale al nuovo socio, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti.

5. **I Criminologi**, a seconda della loro specializzazione, sono suddivisi in:

- **Criminologo teorico:** in tale categoria rientra il professionista che studia il delitto come fenomeno psicosociale nella sua realtà, nella sua complessità e nelle sue possibili, molteplici cause. Il suo campo di azione ha come oggetto lo studio del crimine, del reo, della devianza in generale e della cd. reazione sociale (per esempio: ricercatore ed accademico, senza valenza di consulente tecnico, per l'analisi e creazione di modelli criminologici finalizzati alla prevenzione delle principali manifestazioni criminali).
- **Criminologo investigativo:** in tale categoria rientra il professionista che studia il delitto nella sua realtà dinamica, analizzando il caso specifico e inquadrandolo entro categorie appunto criminologiche, partecipando alla fase procedimentale delle indagini preliminari, studiando il fascicolo processuale e collaborando attivamente con le parti in causa (consulente tecnico di parte, ausiliario di polizia giudiziaria). L'attività di consulenza tecnica svolta dal criminologo investigativo potrà avere ad oggetto, ad es., "l'interpretazione delle modalità esecutive di un'azione criminosa, la valutazione dell'attendibilità di un teste o dell'indagato sottoposto ad interrogatorio, l'intervista alla vittima o al minore traumatizzati dall'evento criminoso, l'elaborazione del profilo dell'ipotetico criminale (*criminal profiling*)"<sup>1</sup>.
- **Criminologo clinico:** in tale categoria rientra il professionista che, operando nella fase procedimentale dell'esecuzione della pena, analizza il soggetto riconosciuto responsabile di un reato e assoggettato a pena detentiva<sup>2</sup>, per ricostruire la sua personalità nell'accezione più ampia possibile, "valutare la genesi del comportamento o dei comportamenti criminali, individuarne le

---

<sup>1</sup> F. Donato, *Criminalistica forense. Protocolli e tecniche delle indagini scientifiche*, Milano, Franco Angeli 2013, p. 42.

<sup>2</sup> Art. 80 Ordinamento Penitenziario L. 26 luglio 1975, n. 354 "[...] Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e **criminologia clinica**, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate"

possibili cause, nonché svolgere una prognosi circa possibili recidive”<sup>3</sup>. L’analisi criminologica effettuata in tal senso si connota, dunque, in termini peculiari rispetto a quella psichiatrica e psicologica ed è specificamente finalizzata all’individuazione di adeguate modalità di personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

**Gli Analisti Forensi**, nell’ambito del procedimento penale, si identificano nella figura del **Criminalista** nell’accezione più ampia possibile del termine (l’esperto che ricorre all’applicazione della scienza per la soluzione dei crimini<sup>4</sup>). Svolgono attività tese alla ricerca, alla raccolta, alla conservazione ed all’analisi delle tracce materiali del reato, al fine di ricostruirne la dinamica e di concorrere all’identificazione del suo responsabile. Assolvono altresì, in generale, a funzioni di identificazione per finalità giudiziarie.

A titolo esemplificativo si riportano in questa sede alcune delle possibili specializzazioni dell’Analista Forense:

- Accertamenti autoptici
- Analisi delle impronte di calzatura, di pneumatici e toolmarks
- Analisi di immagini e video
- Analisi di tracce audio
- Analisi documentale
- Analisi e comparazione della grafia
- Analisi e ricostruzione della dinamica degli incidenti
- Analisi e ricostruzione di cedimenti e rotture
- Antropologia forense
- Archeologia forense
- Balistica forense
- Biologia e genetica forense
- Bloodstain Pattern Analysis (BPA)
- Botanica e zoologia forense
- Chimica e merceologia forense
- Dattiloscopia
- Digital forensics
- Entomologia forense
- Esame della scena del crimine e sopralluogo giudiziario

---

<sup>3</sup> I. Merzagora, M. Travaini, *Il mestiere del criminologo. Il colloquio e la perizia criminologica*, Milano, Franco Angeli 2015, p. 16.

<sup>4</sup> B.A.J. Fisher, W.J. Tilstone, C. Woytowicz, *Introduction to Criminalistics. The Foundation of Forensic Science*, Burlington, MA, Elsevier Academic Press, 2009, p. 3.

- Esplosivistica e analisi degli incendi
- Fotografia forense
- Geologia forense
- Indagini foniche
- Linguistica forense
- Odontologia forense
- Optometria forense
- Sopralluogo medico-legale
- Subacquea forense
- Tossicologia forense
- Trascrizioni forensi

7. I titoli di studio relativi agli Analisti Forensi verranno valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
8. Eventuali titoli di studio, master, specializzazioni e corsi frequentati all'estero verranno valutati dal Consiglio Direttivo e, in base quindi alle competenze acquisite, verrà attribuita la categoria, specializzazione e titolo qualificante corrispondente. Sarà necessario far pervenire all'Associazione il programma effettivamente svolto.
9. Nel caso in cui il socio/candidato abbia frequentato un corso accreditato dall'Associazione, sarà sufficiente per il socio/candidato presentare attestato di frequenza e verrà inserito nella categoria, specializzazione e titolo qualificante corrispondente. Mentre qualora il socio/candidato abbia frequentato un corso non accreditato dall'Associazione, dovrà essere valutato il percorso formativo effettuato e solo in base a questo potrà essere assegnata la categoria, specializzazione e titolo qualificante corrispondente. Il candidato socio dovrà pertanto presentare sia l'attestato di buon esito del corso frequentato che il programma di studi.

### **Articolo 21** *“Requisiti iscrizione”*

Per poter essere annoverati tra i soci dell'Associazione il candidato dovrà avere uno dei seguenti requisiti:

1. **Criminologo (sia teorico che investigativo):**
  - a. avere conseguito master I livello in criminologia (EQF 7);
  - b. avere conseguito la laurea scienze investigazioni con specialistica (EQF 7);
  - c. avere conseguito una laurea II livello (laurea magistrale) in materie umanistiche / giuridiche (EQF 7) con il superamento di uno specifico corso

accreditato dall'Associazione. Il superamento del corso accreditato può essere sostituito dalla dimostrazione di comprovata esperienza nel settore.

**2. Criminologo clinico<sup>5</sup>:**

- a. avere conseguito master II livello in criminologia (EQF 8).

**3. Analista Forense:**

- a. aver conseguito laurea di II livello (EQF 7) relativa alla specializzazione richiesta rilasciata da un'istituzione scolastica autorizzata e accreditata anche estera;
- b. aver conseguito il diploma di maturità in Italia o titolo equivalente ed avere un'esperienza documentata in ambito di Analisi Forense non inferiore a dodici mesi ovvero aver frequentato idonea attività formativa presso una struttura riconosciuta dall'Associazione;
- c. i requisiti scolastici e accademici possono essere sostituiti dal documentato esercizio della professione di Analista Forense / criminalista in una determinata disciplina tecnico-forense non inferiore a cinque anni nell'ultimo decennio, salvo diverse disposizioni del Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo, in relazione ad alcuni particolari settori di Analista Forense, valuterà caso per caso le singole domande di ammissione e può, qualora non vi sia la possibilità per il candidato di presentare titoli di studio idonei (perché materia particolarmente innovativa), valutare la domanda di ammissione in modo del tutto svincolato dai precedenti parametri.

**Articolo 22 “Rigetto domanda”**

1. Il rigetto della domanda è insindacabile e può essere impugnato solo secondo la normativa vigente.
2. In caso di rigetto della domanda, oppure qualora venisse attribuita una specializzazione che il candidato non ritiene congrua, il candidato socio potrà, mediante istanza, chiedere che sulla domanda di iscrizione si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

**Articolo 23 “Titoli qualificanti – titolo di esperto”**

1. Tutti i Criminologi e gli Analisti Forensi potranno fregiarsi dell'ulteriore titolo

---

<sup>5</sup> il parametro di accesso a tale specializzazione è stato ripreso dall'Avviso di selezione di esperti in sociologia, criminologia e mediazione culturale da inserire nell'elenco ex art. 132, D.P.R. 230/2000 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 23 gennaio 2020 relativo alle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

di esperto da associare alla propria specializzazione qualora rispettino uno dei parametri indicati al seguente comma 2.

2. I parametri, che si aggiungono a quelli necessari per l'iscrizione, ex articolo 21 del presente Regolamento Generale, sono:

**a. Criminologo teorico:**

- i. avere conseguito master II livello / dottorato (EQF 8);
- ii. avere una pubblicazione scientifica<sup>6</sup> negli ultimi 10 anni. Il contenuto della pubblicazione sarà comunque oggetto di analisi da parte del Consiglio Direttivo;
- iii. aver frequentato con profitto un corso formativo accreditato dall'Associazione.

**b. Criminologo investigativo:**

- i. avere conseguito master II livello / dottorato (EQF 8);
- ii. essere stati iscritti nell'elenco dei docenti in corsi / master / scuole di specializzazioni sia pubblici che privati almeno 1 volta negli ultimi 10 anni (previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo del corso di studio oggetto della docenza che necessariamente deve contenere attività pratiche);
- iii. l'aver frequentato con profitto un corso formativo accreditato dall'Associazione.

**c. Criminologo clinico:**

- i. essere stati iscritti nell'elenco dei docenti in corsi / master / scuole di specializzazioni sia pubblici che privati almeno 1 volta negli ultimi 10 anni (previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo del corso di studio oggetto della docenza che necessariamente deve contenere attività pratiche);
- ii. essere stato iscritto nell'elenco dei professionisti esperti in criminologia clinica ai sensi dell'articolo 80 della legge 354/1975 e dell'articolo 132 del d.p.r. 230/2000 almeno 1 volta negli ultimi 15 anni;

**d. Analista forense:**

- i. avere un'esperienza documentata in ambito di Analisi Forense / criminalistica non inferiore a ventiquattro mesi;

**Articolo 24** *“Titoli qualificanti – titolo di professionista”*

1. Tutti i Criminologi e gli Analisti Forensi potranno fregiarsi dell'ulteriore titolo

---

<sup>6</sup> Per pubblicazione scientifica si intende uno scritto che è stato sottoposto a revisione paritaria o altra modalità di revisione che garantisca il carattere scientifico dell'opera.

di professionista da associare alla propria specializzazione qualora, oltre ad aver rispettato i parametri per il titolo di esperto, rispettino uno dei parametri indicati al comma 5.

2. Per poter mantenere il titolo di professionista, il Criminologo/Analista Forense deve continuare a mantenere uno dei requisiti sotto indicati oppure in alternativa frequentare un corso teorico/pratico idoneo ed accreditato dall'Associazione.
3. Per quanto riguarda i corsi non accreditati, la valutazione dovrà essere caso per caso ed il candidato oltre a fornire l'attestato del buon esito del corso dovrà fornire anche il programma dello stesso.
4. Per quanto riguarda le perizie e consulenze, la loro attitudine al rilascio del titolo di professionista è subordinata ad un controllo da parte del Comitato Tecnico o dal Consiglio Direttivo.

5. I parametri sono:

**a. Criminologo teorico:**

- i. avere una pubblicazione scientifica<sup>7</sup> negli ultimi 7 anni. Il contenuto della pubblicazione sarà comunque oggetto di analisi da parte del Consiglio Direttivo;
- ii. essere stati iscritti nell'elenco dei docenti in corsi / master / scuole di specializzazioni sia pubblici che privati almeno 1 volta negli ultimi 10 anni (previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo del corso di studio oggetto della docenza che necessariamente deve contenere attività pratiche).

**b. Criminologo investigativo:**

- i. avere una pubblicazione scientifica<sup>4</sup> negli ultimi 7 anni. Il contenuto della pubblicazione sarà comunque oggetto di analisi da parte del Consiglio Direttivo;
- ii. essere stati iscritti nell'elenco dei docenti in corsi / master / scuole di specializzazioni sia pubblici che privati almeno 2 volte negli ultimi 10 anni (previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo del corso di studio oggetto della docenza che necessariamente deve contenere attività pratiche);
- iii. aver svolto almeno 3 perizie e/o consulenze negli ultimi 10 anni;
- iv. essere iscritto nelle liste di consulente o perito del Tribunale o della Procura della Repubblica;

---

<sup>7</sup> Per pubblicazione scientifica si intende uno scritto che è stato sottoposto a revisione paritaria o altra modalità di revisione che garantisca il carattere scientifico dell'opera.

iv. aver superato un corso accreditato dall'Associazione o corso equipollente (il presente corso sarà valido anche ai fini dei C.F.).

**c. Criminologo clinico:**

- i. essere stato iscritto nell'elenco dei docenti in corsi / master / scuole di specializzazioni sia pubblici che privati almeno 2 volte negli ultimi 10 anni (previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo del corso di studio oggetto della docenza che necessariamente deve contenere attività pratiche;
- ii. essere stato iscritto nell'elenco dei professionisti esperti in criminologia clinica ai sensi dell'articolo 80 della legge 354/1975 e dell'articolo 132 del d.p.r. 230/2000 almeno 2 volte negli ultimi 15 anni;
- iii. aver superato un corso accreditato dall'Associazione o corso equipollente (il presente corso sarà valido anche ai fini dei C.F.).

**d. Analista forense:**

- i. avere un'esperienza documentata in ambito di Analisi Forense / criminalistica non inferiore a trentasei mesi.

**Articolo 25** *“Rinnovo iscrizione”*

Tutti i soci già regolarmente iscritti nell'anno precedente devono versare la quota per l'anno corrente entro il 30 marzo. Il mancato versamento comporta la sospensione del socio con le conseguenze previste dall'art. 11, comma 2 primo punto, e dall'art. 13, comma 1, dello Statuto

**Articolo 26** *“Requisiti eleggibilità delle cariche”*

Per potersi candidare a ricoprire le cariche sociali (consigliere del Consiglio Direttivo, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere, membro del Comitato Tecnico, membro del Collegio dei Revisori dei Conti, membro del Collegio dei Probiviri, commissario della Commissione di Deontologia) è necessario che il socio sia regolarmente iscritto e possa vantare la qualifica di Socio con pieni poteri con una anzianità di almeno 2 anni.

Inoltre il socio non deve aver ricevuto sanzioni (così come previste dal Codice Deontologico ed Etico) nell'arco degli ultimi due mandati.

**Articolo 27** *“Requisiti eleggibilità del Presidente”*

Per potersi candidare a ricoprire il ruolo di Presidente è necessario che il socio, oltre ad essere regolarmente iscritto e vantare la qualifica di Socio con pieni poteri, abbia almeno ricoperto nell'arco degli ultimi 2 mandati almeno una carica sociale tra le seguenti: consigliere del Consiglio Direttivo, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere, membro del Comitato Tecnico, membro del Collegio dei Revisori dei Conti, membro del Collegio dei Probiviri, commissario della

Commissione di Deontologia.

Inoltre il socio non deve aver ricevuto sanzioni (così come previste dal Codice Deontologico ed Etico) nell'arco degli ultimi due mandati.

## **TITOLO VI ISTITUZIONE DEL REGISTRO**

### **Articolo 28** *“Istituzione del registro pubblico”*

A seguito della avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'elenco delle associazioni professionali presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 5 della Legge 4/2013, sul sito internet ([www.ancaf.it](http://www.ancaf.it)) verrà pubblicato il registro dei soci ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera G dello Statuto che conterrà:

- nome e cognome
- numero di tessera
- qualifica professionale
- specializzazione
- titolo professionale

Tale attività sarà a cura del Segretario Generale che provvederà all'opportuno aggiornamento dei dati.

### **Articolo 29** *“Iscrizione al registro”*

Tutti i soci (Criminologi ed Analisti Forensi), con l'approvazione della domanda di iscrizione, verranno iscritti nel registro dei soci, che verrà reso noto, nei termini previsti dallo statuto e Regolamento Generale al fine di garantire all'utente la massima trasparenza; la cancellazione dal registro, sia essa provvisoria che definitiva, segue l'eventuale sospensione o espulsione del socio.

### **Articolo 30** *“Rilascio e Contenuto dell'attestazione”*

In ossequio alla disposizione ex art. 7 della Legge 4/2013 l'Associazione rilascia al Professionista un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi. Questa contiene:

- a. la regolare iscrizione del Professionista all'Associazione;
- b. i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;
- c. gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;


- d. le garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e. l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;
- f. l'eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

**Articolo 31 “Durata dell’attestazione”**

L’attestazione di cui all’articolo 30 del presente Regolamento Generale e ai sensi dell’art. 7 della Legge 4/2013 ha validità pari al periodo per il quale il Professionista risulta iscritto all’Associazione che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo.

Ogni anno solare, successivamente al versamento della quota annuale, verrà rilasciato al Professionista una nuova attestazione con validità di 1 anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Roma, li 11 gennaio 2021

Il Presidente dell’Assemblea  


Il Segretario dell’Assemblea  
